



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro – dott. Maria Chiodi - alla udienza del 16.12.2015 pronunzia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 31150 del Ruolo Generale anno 2013

tra

R. [redacted] D. [redacted] E. [redacted], E. [redacted] R. [redacted], A. [redacted] S. [redacted], G. [redacted] D. [redacted]  
P. [redacted] M. [redacted] S. [redacted] O. [redacted], S. [redacted] A. [redacted] e E. [redacted] M. [redacted], rappresentati e difesi

**RICORRENTI**

e

F. [redacted] Spa , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [redacted]  
[redacted]

**RESISTENTE**

nonché

V. [redacted] N. [redacted] Spa , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [redacted]  
[redacted]

**RESISTENTE**

**In fatto e diritto**

Con ricorso depositato in data 22.10.2013 i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio le società F. [redacted] e V. [redacted] N. [redacted] al fine di ottenere: 1) l'accertamento dell'illegittimità, nullità ed annullabilità della cessione del loro rapporto di lavoro dalla prima alla seconda società, con conseguente declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con F. [redacted] senza soluzione di continuità dalla data della cessione (1.01.2013); 2) la condanna delle convenute, ciascuna per quanto di spettanza, al pagamento, in proprio favore, del risarcimento per il danno professionale subito (quantificato in euro 1200,00, pari al 75% della retribuzione di fatto percepita) nonché il danno da perdita di chances pari a euro 500,00 mensili dall'1.01.2012; 3) accertare e dichiarare l'illegittimo appalto di manodopera tra la F. [redacted] e V. [redacted] N. [redacted] e, per lo effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro deve intendersi proseguito tra i ricorrenti e F. [redacted] ad ogni effetto di legge e di contratto, con ogni conseguenza giuridica ed economica, a far data dall'1.01.2013; vinte le spese di lite con attribuzione.

Le convenute, costitutesi nei termini, hanno chiesto il rigetto delle domande.

Sulla base della documentazione prodotta, ammessa ed assunta la prova per testi nei limiti della ritenuta rilevanza, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto pubblicamente.

\*\*\*\*\*

Ai fini di una corretta esposizione dell'iter motivazionale è necessario effettuare un breve excursus dei fatti di causa, per come emergenti dalle risultanze documentali in atti.

In data 17.4.12 F. [redacted] S.p.a. e la capogruppo V. [redacted] C. [redacted], per il tramite di U. [redacted] C. [redacted] Roma comunicavano l'avvio della procedura ex art. 47 L. 429/90 per il trasferimento del ramo di azienda denominato Customer care & Customer Base Management- concernente le attività gestione dei clienti direzionali e delle casistiche segnalate dalle direzioni aziendali e dall'associazione dei consumatori, Customer Care attraverso i social media e attività notturne- indicando come interessata all'acquisizione V. [redacted] N. [redacted] S.p.a., costituenda società del gruppo V. [redacted] C. [redacted], interamente controllata da V. [redacted]

In data 12.5.2012 venivano sottoscritti due accordi sindacali e in data 29.11.2012 F. [redacted] e V. [redacted] N. [redacted] e V. [redacted] C. [redacted] s.r.l. sottoscrivevano un contratto di cessione del ramo di azienda, il passaggio dei lavoratori era differito all'1.1.2013.

In pari data (1.01.2013) F. [redacted] Spa, da un canto, e V. [redacted] C. [redacted] e V. [redacted] N. [redacted] dall'altro, sottoscrivevano un contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto sostanzialmente le attività oggetto del ramo di azienda ceduto.

I ricorrenti che, in virtù di tale operazioni, sono stati trasferiti alle dipendenze della V. [redacted] N. [redacted] Spa con decorrenza 1.01.02013 censurano la legittimità della operazione, facendo, in particolare, rilevare: la "novità" (ovvero la non preesistenza) del ramo di azienda oggetto di cessione, siccome costituito in epoca contestuale al trasferimento; la estraneità di essi istanti alle attività cedute; la mancanza di autonomia funzionale del ramo oggetto di cessione.

Le prime due doglianze che, invocate in via principale, hanno costituito l'oggetto della istruttoria orale (per il tramite della escussione di cinque testi), sono infondate, essendo stato dimostrato (sia in via documentale, doc. 3 prod. F. [redacted] che testimoniale, per come confermato da tutti i testi escussi in giudizio) che alla fine dell'anno 2011 (id est un anno prima del perfezionamento della cessione) vi è stata, in F. [redacted], una (ennesima) riorganizzazione del servizio di assistenza ai clienti (cd. Customer Care) con la espressa differenziazione, nell'ambito della Business Unit Customer Care, della BU Enterprise (riservata alla clientela business dotata di apparecchi router complessi) e della BU Residential (riservata ai clienti privati e della piccola e media impresa dotata di apparati modem, la cd. soho professional).

In virtù di tale riorganizzazione la funzione Customer Operations Consumer e Micro Business (quella riservata alla clientela privata e soho professional) ha assunto, alla data del gennaio 2012, la seguente composizione: *Customer Care Pre* guidato dal sig. [redacted]; *Customer Care Post* guidato dal sig. [redacted]; *CB Management* guidato dal sig. [redacted]; *Customer Loyalty* guidato dal sig. [redacted]; *Provisioning* guidato dal sig. [redacted]; *Operations* guidato dal sig. [redacted]; *Process Monitoring & Management* guidato dal sig. [redacted] (allegato 3 del fascicolo di causa di F. [redacted]).

Deve, pertanto, ritenersi che alla data della cessione di cui è causa le attività oggetto della stessa fossero già presenti in Fastweb, siccome costituite ed operanti all'interno della cedente in epoca antecedente al trasferimento.

Né, tra l'altro, può seriamente sostenersi, così come sembra adombrare la difesa di parte attorea, che tale riorganizzazione sia stata posta in essere al solo fine di "sottrarre" ad essi istanti le mansioni (su cui infra) espletate alla fine dell'anno 2011, all'unico scopo di inserirli nell'ambito delle attività cedute; se sol si consideri la effettività della riorganizzazione che ha riguardato, tra l'altro, non solo la posizione dei ricorrenti ma di tutti gli addetti operanti, quali tecnici di assistenza alla clientela, nelle varie sedi di ██████████ dislocate sull'intero territorio nazionale.

Del resto gli stessi testi indotti da parte attorea, parimenti operanti nella sede di ██████████ quali addetti all'Ufficio Collaudi e Preacquisizioni, hanno confermato che essi, al pari degli attuali ricorrenti addetti al Pre Retention, operavano nell'ambito della Preattivazione – ovvero del servizio che si occupava delle problematiche tecniche/commerciali che potevano verificarsi al momento della prima attivazione del contratto concluso da clienti privati – e che, a seguito della riorganizzazione del 2011, sono stati tutti assegnati alla funzione "Traslochi e Subentri" inserita – in virtù di una insindacabile ( e a dire il vero neppure censurata ) scelta aziendale – nell'ambito della "riformata" funzione di Preattivazione,

I rilievi che precedono inducono, pertanto, ad escludere la rilevanza - al fine della valutazione di legittimità della cessione del ramo di azienda di cui è causa - sia della questione (su cui pure si soffermano le difese di tutte le parti in giudizio) della "preesistenza" del ramo di azienda ceduto; che di quella inerente alla estraneità degli attuali istanti alle attività cedute, essendo incontrovertibile la loro assegnazione, sin dal dicembre 2011, alla Customer Care Preattivazione della BU Residential, oggetto di cessione.

Resta, pertanto, da esaminare la questione (su cui tra l'altro si concentra la difesa di parte attorea in sede di note autorizzate) relativa alla legittimità della cessione, siccome inerente a singole attività prive di autonomia funzionale.

La norma applicabile, *ratione temporis*, è, come è noto, l'art.2112 cc nel testo vigente, all'indomani della modifica apportata dall'art. 32 del d.lgs. 276/03.

Esso prevede che "ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o del provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato.....le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".

Nel testo vigente, così come del resto confermato dalla copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, il legislatore ha semplicemente facultato le parti a qualificare un settore produttivo come ramo d'azienda in

vista del trasferimento senza sottrarre l'operazione al controllo giurisdizionale per il solo fatto che le parti abbiano compiuto tale qualificazione.

Infatti, come per il trasferimento dell'azienda nella sua totalità, così anche per il trasferimento di un ramo dell'azienda, la norma ha lasciato inalterata la necessità che la parte trasferita sia “un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”.

E' rimasto perciò immutato il criterio di identificazione del ramo di azienda facente leva sulla sua autonomia funzionale, alla cui stregua il sindacato giurisdizionale deve rapportarsi per valutare la legittimità del negozio traslativo posto in essere dal cedente e dal cessionario.

La verifica della legittimità dell'intera operazione – per quanto interessa questa sede – consiste pertanto nella ragionevolezza della attribuzione della natura di entità autonoma, sotto il profilo della capacità di produrre beni o servizi, che le parti negoziali assegnano, al momento del trasferimento, al complesso dei beni ceduti, avuto riguardo alla loro organizzazione e utilizzazione nell'impresa cedente, già prima del trasferimento.

Nodale, indi, alla risoluzione della presente controversia è la qualificazione dell'azienda, o di parte di essa, dovendosi stabilire quale sia il concetto di “attività economica organizzata” a cui fa riferimento l'art. 2112 cc.

Orbene pacifica la ricorrenza della stessa nella ipotesi tradizionali di strutture organizzative composte da uomini e mezzi (secondo la nozione tradizionale prevista dall'art. 2082 c.c.), maggiore problematicità presentano le ipotesi caratterizzate da esclusiva o preponderante presenza di solo personale (c.d. azienda “dematerializzata” perché priva di apparati produttivi “pesanti”).

Il riferimento, nella norma nazionale, all'attività economica organizzata sembra legittimare questa nozione “leggera” di azienda, perché in tale dizione possono essere ricomprese sia le produzioni di beni e servizi che richiedono l'utilizzazione di macchinari ed attrezzature, sia quelle che si fondano essenzialmente su un gruppo organizzato di lavoratori che, con il loro coordinamento, operano al fine della realizzazione di una determinata attività produttiva.

La direttiva europea regola l'ipotesi del trasferimento di “un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, lettera b direttiva 2001/23/CE).

In tale ambito, numerose sentenze della Corte di Giustizia hanno affermato che, in linea generale, la sussistenza di un trasferimento di impresa o di parte di essa deve essere valutato in base ad una pluralità di indici e che tra questi la cessione di beni patrimoniali – materiali o immateriali - può costituire un elemento importante che depone a favore della esistenza della fattispecie (CGE 20.11.2003, n. 340/01; 25.1.2001, n. 172/99 e molte altre).

La lettura dell'art. 2112 c.c., effettuata in coerenza con il diritto comunitario che scaturisce dalle sentenze della Corte europea, consente di giungere alle seguenti conclusioni: se l'azienda richiede per la sua attività mezzi produttivi consistenti (macchine, attrezzature ecc.), il trasferimento presuppone il passaggio ad un nuovo imprenditore sia degli apparati, sia del personale addetto. Solo per quelle produzioni dove l'elemento

del personale ha rilievo determinante, il trasferimento di un gruppo di lavoratori che svolgano stabilmente un'attività comune può costituire l'ipotesi normativa prevista dall'art. 2112 c.c. ed a condizione, peraltro, che i dipendenti trasferiti svolgano attività coordinate ed organizzate tra loro. La necessità del vincolo organizzativo tra i dipendenti scaturisce indirettamente, nelle decisioni della Corte, dal riferimento all'attività comune stabile ed alla necessità di riassumere lavoratori che, per numero e competenze, siano in grado di proseguirla.

Non è possibile, dunque, trasferire dipendenti che non siano tra loro legati da esigenze di organizzazione del lavoro e dell'attività produttiva.

Per quanto attiene al trasferimento dell'intera azienda, l'art. 2112 c.c. prevede che l'attività economica organizzata conservare, dopo il passaggio ad altro titolare, "la propria identità".

La norma, evidentemente, vuole garantire che venga trasferita una struttura già esistente e definita nelle sue caratteristiche principali (tipo di produzione, apparati destinati alla sua realizzazione, lavoratori addetti, organizzazione del lavoro e dell'attività e così via) e senza che il cedente o il cessionario possano modificare l'assetto produttivo, che deve rimanere immutato prima e dopo l'operazione economica.

Le caratteristiche indicate sono coerenti con l'art. 1 della direttiva 2001/23/CE, che richiede che, l'entità economica conservi nel trasferimento "la propria identità". La Corte di Giustizia ha interpretato questa dizione asserendo che la conservazione presuppone che il nuovo titolare dell'impresa prosegua o riprenda l'attività economica svolta dal precedente imprenditore e che, quando l'entità economica coincide con un gruppo di lavoratori, il subentrante, come si è già detto, prosegua l'attività e riassuma il personale prima occupato.

In sostanza queste decisioni lasciano intendere che è essenziale che il complesso aziendale trasferito rimanga inalterato e continui la sua produzione, in modo da garantire la continuità occupazionale dei dipendenti addetti e la conservazione dei loro diritti.

Corollario di quanto precede è che anche a voler ammettere che oggetto della cessione possa essere una funzione interna dell'Azienda, che non abbia correlazione diretta con l'attività finalizzata alla realizzazione di prodotti destinati al mercato (cd. core business aziendale) è, comunque, necessario che ciò che viene ceduto conservi la identità che aveva presso la cedente, e, indi, sia in grado di operare autonomamente - proprio in virtù della propria organizzazione di mezzi e persone - presso il cessionario (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 9460/2014; Cass. Civ. 8757/2014).

Con la ulteriore conseguenza che ove la cessione riguardi una (parte) della azienda "cd. leggera" - di cui l'elemento personale costituisce la prevalente componente - è necessario, per poter ritenere sussistente una autonomia organizzativa, che gli stessi siano dotati di uno specifico know how (ovvero di utilizzo di brevetti, copyright o altro) - costituente un quid pluris rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori - che contribuisca in maniera determinante alla produzione di un bene o un servizio ( Cass. Civ. 21917/2013; Cass. Civ. 15690/2009); solo in tal caso è, invero, ipotizzabile una autonomia organizzativa del gruppo, che, proprio in virtù delle competenze specialistiche, è in grado di contribuire alla produzione di un bene o un servizio collocabile sul mercato.

Venendo alla disamina della fattispecie di cui è causa, ritiene il giudicante che i principi di diritto su indicati inducano ad escludere la legittimità della cessione del ramo di azienda intervenuta tra F. e V. N. siccome avente ad oggetto una serie di attività prive di autonomia funzionale, ritagliate nell'ambito del più ampio servizio della B.U. Customer Care Residential, in assenza di una propria autonomia organizzativa.

Invero dalla semplice lettura del contratto di cessione di ramo di azienda emerge che lo stesso ha riguardato i seguenti servizi: a) “*Customer Care Pre Attivazione*” (gestione *end-to-end* del cliente fino ad attivazione avvenuta del servizio fornito da F., gestione dei collaudi e dell'eventuale *escalation* tecnica, gestione amministrativa dei traslochi (delle utenze), dei subentri e del cambio tecnologia); b) “*Customer Care Post Attivazione*” (gestione delle richieste informative, amministrative e tecniche da parte dei clienti di tipologia SHP [*Soho Small Business*: ossia quei clienti *business* che hanno fino a due linee], gestione dei reclami direzionali e provenienti dalle associazioni dei consumatori, gestione delle chiamate *inbound* in fascia notturna relative a tematiche amministrative e/o tecniche e *Customer care* attraverso i *Social Media*); c) “*Gestione Customer Base*” o “*Customer Base Management*” – (gestione dei *ticket* crediti per il sollecito di pagamento e recupero crediti operativo, gestione del traffico anomalo, gestione delle richieste di portabilità dell'utenza telefonica, gestione delle attività di *retention* su disdetta con raccomandata, gestione delle attività di *antidownselling* [= attività volta a evitare che i clienti disdicano i servizi] e coordinamento delle attività di *upselling* [= attività volta a vendere a clienti già F. nuovi prodotti o servizi] svolte da *outsourcer* terzi).

E che oggetto di cessione sono stati: a) “*i rapporti di lavoro relativi ai dipendenti, indicati per nome, funzione e livello nell'elenco, aggiornato alla Data di Riferimento, che si allega sub Allegato 3.1(i), che siano alle dipendenze del Cedente alla Data di Esecuzione (tali dipendenti, i 'Dipendenti Trasferiti')*”;

b) “*le immobilizzazioni materiali indicate nell'elenco che si allega sub Allegato 3.1(ii) (le 'Immobilizzazioni Materiali')*”;

c) “*le disponibilità liquide di cassa di pertinenza del Ramo di Azienda, secondo quanto indicato nel Prospetto Provvisorio di Cessione*”;

d) “*le passività e le obbligazioni relative ai Dipendenti Trasferiti e le altre passività e obbligazioni relative al Ramo d'Azienda alla Data di Esecuzione, le cui poste sono indicate nel Prospetto di Cessione Provvisorio, nella consistenza che sarà indicata nel Prospetto di Cessione Definitivo*”.

Orbene è di tutta evidenza che oggetto di cessione non è stata l'intero servizio della C.C. B.U. Residential per come risultante dalla riorganizzazione del 2011, essendo rimaste fuori una serie di funzioni risultanti dal doc. 3 della prod. di F. (sopra richiamate) ed, in particolare, quelle del Customer Loyalty, in cui tra l'altro è confluita l'attività di Churn Prevention Pre, similare (anche se non perfettamente sovrapponibile per le diverse modalità di espletamento del servizio) a quella espletata dai ricorrenti prima della riorganizzazione del 2011.

La cessione ha, pertanto, riguardato non l'intero servizio di assistenza alla clientela privata e soho business, ma solo una porzione di essa; circostanza questa ultima che, sia pure non dirimente al fine di escludere la

genuinità della cessione, avrebbe imposto una specifica allegazione e dimostrazione da parte della cedente della autonomia organizzativa delle attività cedute.

Ma, sul punto, le deduzioni difensive di F. [redacted] non paiono cogliere nel segno, siccome limitate alla appartenenza dei lavoratori alle singole attività oggetto di cessione, non accompagnata da alcuna specifica allegazione idonea a comprovare la capacità degli stessi di produrre in autonomia uno specifico servizio.

Sul punto è, di contro, opportuno evidenziare che la cessione ha riguardato essenzialmente il solo personale addetto a parte delle attività di Customer Care (con le connesse passività ed obbligazioni), essendo le cd. immobilizzazioni materiali limitate ai computers (hardware) in uso ai dipendenti, ovvero a quelli che, nella attuale contesto storico caratterizzato dalla informatizzazione, possono considerarsi alla stregua di ordinari strumenti di lavoro.

Invero ciò che consente di "qualificare" il computer quale bene specificamente destinato all'espletamento di una determinata attività lavorativa, è, all'evidenza, il cd. software, ovvero l'insieme dei programmi informatici che consentono ai dipendenti - specie nell'ambito dei servizi (come quello di cui è causa) di assistenza, finalizzati alla gestione ed alla risoluzione delle attivazioni ( in senso lato) delle reti di telefonia - di espletare i compiti propri della funzione di appartenenza .

Viceversa, nel caso in esame, è incontroverso che i sistemi applicativi utilizzati dai ricorrenti per espletare la funzione Traslochi e Subentri non sono stati oggetto di cessione, avendo mantenuto la cedente, F. [redacted] sia la proprietà degli stessi che la relativa attività di gestione e manutenzione.

La circostanza che precede - ovvero l'utilizzo da parte dei ricorrenti dei programmi Remedy, SP, Siebel, Net, Db, di proprietà F. [redacted] e non oggetto di cessione - risulta incontestata da parte delle convenute, e la stessa deduzione di questa ultima secondo cui "*trattasi di programmi funzionale alla esecuzione del contratto di appalto di servizi*" ne conferma la necessità al fine di realizzare le attività oggetto di cessione.

Parimenti irrilevante, al fine che ci occupa, è la deduzione difensiva di V. [redacted] N. [redacted] secondo cui "*come avviene nella gestione di qualsiasi commessa in ambito call center, gli applicativi (...) sono quelli forniti da F. [redacted]*", se sol si consideri che oggetto di cessione non è stato il servizio di call center ma (parte) delle attività di assistenza alla clientela, i cui programmi di espletamento costituiscono, all'evidenza, parte integrante.

Si vuole in altri termini dire che la cessione di cui è causa - avendo riguardato solo il personale addetto a determinate funzioni, in assenza degli strumenti necessari per espletare le stesse in autonomia (circostanza, questa dirimente, al fine di ritenere la identità dell'attività ceduta in epoca antecedente e successiva alla cessione) - induce a ravvisare, nella fattispecie di cui è casa, una mera esternalizzazione di personale dipendente, che avrebbe imposto, ai fini del passaggio del rapporto di lavoro, il consenso di questi ultimi (ex art. 1406 C.C.).

Ed essendo, del resto, pacifica l'assenza, in capo agli attuali ricorrenti, di specifiche competenze specialistiche (il cd. know how nel senso su indicato), trattandosi di personale impiegatizio utilizzato in attività standardizzate, inidoneo a costituire ex sé un gruppo idoneo a prestare un servizio connotato dalla specificità delle proprie competenze professionali.

I rilievi che precedono inducono, in definitiva, a ritenere la illegittimità della cessione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, non ricorrendo gli estremi per la operatività della fattispecie di cui all'art. 2112 CC; assorbita ogni valutazione in ordine alla genuinità del contratto di appalto concluso tra le attuali convenute, presupponente, all'evidenza, il riconoscimento della autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto.

Restano da esaminare le ulteriori domande di carattere risarcitorio proposte dai ricorrenti fondate sia su un dedotto demansionamento – che si sarebbe realizzato con l'assegnazione degli stessi alla funzione traslochi e subentri - che sulla perdita di chances – conseguente alla perdita dei premi in danaro corrisposti da F. [redacted] (pari a circa euro 500,00 mensili) alla realizzazione di obiettivi individuali o di gruppo.

Entrambe le domande non meritano accoglimento.

Invero, in ordine al dedotto demansionamento, è sufficiente a ritenerne la infondatezza la circostanza relativa alla medesimezza dell'inquadramento contrattuale conservato dai ricorrenti prima e dopo il 2011, in uno alla pacifica natura "standardizzata" e "proceduralizzata" delle attività lavorative degli assistenti tecnici alla clientela, secondo la dizione utilizzata dagli stessi istanti al fine di escludere il possesso, in capo alla loro figura professionale, di quel particolare know how che ne avrebbe legittimato la cessione quale gruppo di lavoro autonomo.

Del resto nessuno specifica circostanza - sia in termini assertivi che probatori – idonea a comprovare una specifica competenza professionale "depauperata" all'esito della nuova assegnazione alla funzione Trasloch e Subentri è emersa in sede giudiziale.

Invero gli addetti a tale funzione – nella quale, come già detto, sono confluiti ( per come dichiarato dagli stessi testi indotti da parte attorea) tutti i dipendenti addetti alla ex Preattivazione (Collaudi, Preacquisizione e Pre Retention) – sono chiamati a gestire il processo di trasloco o di subentro (di o) nella linea di un cliente - verificandone (in primis) la fattibilità sotto il profilo tecnico (copertura di rete) e gestendo, di poi, le eventuali criticità (tecnico – commerciali) insorte nelle more del passaggio – utilizzando una serie di applicativi informatici (cfr. teste [redacted] e [redacted], indotto da parte attorea) ; circostanza, questa ultima, che induce pacificamente ad escludere che l'attività assegnata agli stessi si risolva in un mero "copia ed incolla" di dati anagrafici.

Inoltre è opportuno evidenziare che alcun depauperamento professionale – meritevole di tutela giuridica- pare potersi individuare nella circostanza che l'ex gruppo Preattivazione operava sulla base di un contatto diretto con il cliente - laddove le attuali richieste vengono inoltrate prevalentemente per via indiretta (in via informatica o tramite fax) – non potendo tale aspetto ritenersi idoneo a connotare una maggiore professionalità dei ricorrenti "ridotta" dalle assegnazione alle diverse funzioni.

Ed essendo, tra l'altro, la assenza di un contatto diretto con il cliente, propria anche del riorganizzato Churn Prevention Pre della sede di [redacted] siccome derivante dalle diverse modalità di attivazione del contratto (con l'invio automatico del modem presso l'utente) e dal conseguente utilizzo di un sistema di vocal order per le richieste di recesso (inteso in senso lato) dello stesso (teste [redacted]).

Parimenti priva di fondamento è la domanda di "perdita di chance", essendo emerso che il cd. premio, posto a fondamento della pretesa, era riconosciuto in R. [redacted] (prima in danaro, e poi in buoni commerciali,

cfr. testi [redacted] e [redacted] a tutti i tecnici di assistenza alla clientela sulla base di obiettivi di gruppo o individuali; per cui che non è dato comprendere, in mancanza di specifici dati fattuali, quale sia stata la "utilitas" in ipotesi compromessa dal cambio di mansioni.

Il ricorso va, indi, accolto nei limiti che precedono.

Considerato il parziale accoglimento stimasi equa una compensazione, in ragione della metà, delle spese di lite.

La parte residua, liquidata in dispositivo sulla base del valore della controversia indicato nella nota di iscrizione a ruolo, segue la prevalente soccombenza delle resistenti

#### PQM

Il Giudice del lavoro – dott. Maria Chiodi - definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti su indicate, ogni diversa istanza disattesa, così decide:

- a) dichiara la inefficacia della cessione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da F [redacted] Spa a V [redacted] N [redacted] Spa, e, per lo effetto, dichiara la continuità giuridica dell'originario rapporto di lavoro tra i ricorrenti e F [redacted] Spa anche per epoca successiva all'1.01.2013;
- b) rigetta per il resto il ricorso;
- c) compensa in ragione della metà le spese di lite;
- d) condanna F [redacted] Spa e V [redacted] N [redacted] Spa in solido al pagamento della residua metà delle spese di lite che liquida (per compensi e spese generali) in euro 3500,00, oltre alla refusione del contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Fissa il termine di giorni 7 per il deposito della motivazione

Napoli 16.12.2015

Il Giudice

Dott. Maria Chiodi